



# CITTÀ DI VITTORIA

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

**ORDINANZA N. 24**

**DEL 25 APR 2021**

**Oggetto:** Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 per la “**Sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola I.I.S. Enrico Fermi sita a Vittoria in via Como n. 435” dal 26 al 30 aprile 2021**”.

## LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

**VISTA** la plurima normativa di settore emergenziale e in particolare in via esemplificativa e non esaustiva:

- il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 di proroga fino al 7 ottobre 2020 delle misure adottate dal DPCM del 7 agosto, con il quale vengono inoltre previste misure specifiche in vista della ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado nonché delle Università;
- il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” adottato con decreto del Ministro dell’Istruzione del 03/08/2020;
- il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19”
- il Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19” ed in particolare l’art. 2 “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado”;

**VISTA** la nota a firma del Dirigente scolastico dell’Istituto “E. Fermi” di Vittoria del 24.04.2021 con la quale, a seguito dell’accertamento di diversi casi di infezioni da Covid-19 tra gli alunni e consequenziali quarantene disposte dall’ASP territoriale anche a diversi docenti, chiede la chiusura dei locali scolastici

della sede centrale siti in via Como n.435 per un periodo di circa 10 giorni;

**VISTA** la nota dell'ASP 7 di Ragusa prot. 128/Med/Scol/Vittoria del 25 aprile 2021, con la quale, in relazione alla richiesta di parere del Comune di Vittoria, prot. 123/Gab del 24.04.2021, ha espresso parere favorevole alla sospensione delle attività didattiche in presenza per il periodo compreso tra il 26 e il 30 aprile p.v., per garantire l'isolamento e il corretto tracciamento dei soggetti positivi al SARS-cov-2;

**CONSIDERATO** che i contagi avvenuti in ambiente scolastico, riguardanti prevalentemente soggetti minori d'età e pertanto rimessi all'altrui tutela, cura e responsabilità, sono facilmente suscettibili di tradursi in ulteriori contagi in setting domestico, tipicamente a carico dei familiari connessi conviventi;

**RITENUTO** di dover valutare come primario il diritto alla Salute, di matrice costituzionale, quale valore e diritto assoluto, prevalente ed incompressibile rispetto ai recessivi (rispetto al primo) valori costituzionali educativi, sociali in senso stretto e lato in ordine alle successive limitazioni aggregative, sociali, associative di cui al presente provvedimento contingibile ed urgente;

**RITENUTO NECESSARIO** operare a tutela delle persone al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la salute pubblica dei cittadini e della popolazione scolastica della citata scuola;

**RILEVATA** in concreto ed in fatto, a seguito delle motivate premesse, l'indifferibilità e l'urgenza di provvedere quale valutazione di merito e proporzionale rispetto ai valori di tutela sopra indicati;

**VISTI:**

- l'articolo 7 della legge 241/90 e s.m.i., ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzanti da ragioni di celerità del procedimento non viene comunicato agli interessati l'avvio del procedimento;
- la legge n. 833 /1978;
- l'art. 54 c. 4 del D.lgs. 267/2000, che attribuisce al sindaco, nella sua qualità di ufficiale del Governo, il potere di adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**RITENUTO** opportuno adottare un provvedimento contingibile ed urgente ai sensi del summenzionato D.lgs. 267/2000, art. 54 c. 4, per evitare ulteriori situazioni di contagio in ambito scolastico, facilmente suscettibili di tradursi in ulteriori contagi a livello familiare e sociale sospendendo pertanto le attività di didattica in presenza presso la scuola in oggetto per i giorni dal 26 al 30 aprile 2021 al fine di permettere anche le attività di sanificazione;

**VISTO** l'art. 32 "Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria" del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.);

**VISTO** l'art. 50 del D. Lgs 267/2000 in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere provvedimenti a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità;

**VISTO** l'art. 6 "Attribuzioni delle autorità territoriali di Protezione Civile", del D. Lgs. n. 1/2018 e s.m.i. recante "Codice della Protezione Civile";

**VISTO** l'art. 12 "Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio

nazionale della Protezione Civile”, del D. Lgs n. 1/2018 e s.m.i. recante “Codice della Protezione Civile;

## **ORDINA**

per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, **la sospensione delle attività didattiche in presenza per il periodo compreso tra il 26 e il 30 aprile 2021, della scuola I.I.S. Enrico fermi sita a Vittoria in via Como n. 435** per garantire l’isolamento e il corretto tracciamento dei soggetti positivi al SARS-cov-2, nonché le eventuali attività di sanificazione degli ambienti scolastici interessati;

## **RENDE NOTO**

che a norma dell'art. 6 della L. 07-08-1990 n. 241 il responsabile del provvedimento è l’Arch. Marcello Dimartino il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

## **AVVERTE**

che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR (Regione) entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di affissione all'Albo del presente provvedimento;

## **DISPONE**

che copia del presente Provvedimento venga:

- pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune;
- pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune;
- trasmesso a:
  - Provveditorato agli Studi di Ragusa;
  - Regione Siciliana;
  - Dirigente scolastico I.I.S. “Enrico Fermi”;
  - Prefettura di Ragusa;
  - Dipartimento Regionale di Protezione Civile.

**La Direzione CUC – Servizio Protezione Civile è incaricata dell’esecuzione e della trasmissione della presente Ordinanza.**

Dirigente CUC – Servizio P.C.  
*Arch. Marcello Dimartino*

p. La Commissione Straordinaria  
*Dott. Filippo Dispenza*

**CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....**

**Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.**

**SI CERTIFICA**

**che copia della presente Ordinanza è pubblicata all'albo pretorio dal ...26.04.2021.....**

**al...11.05.2021..... registrata al n.            Reg. pubblicazioni**

**Vittoria, lì**

**Si dispone la Pubblicazione**

**Vittoria lì .....**

**Il Messo**

**Il Segretario Generale**

---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....**

**Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.**

**SI CERTIFICA**

**Che copia della presente Ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio**

**dal ...26.04.2021..... al...11.05.2021... registrata al n.            Reg. pubblicazioni e che sono/non  
sono pervenuti reclami.**

**Dalla Residenza Municipale, lì .....**

**IL MESSO COMUNALE**

.....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

.....